

Si informa che una ricerca Ipsos MORI, commissionata da GSK Consumer Healthcare e condotta in quattro paesi (Italia, Germania, Spagna, Gran Bretagna), ha dimostrato come il COVID-19 abbia aumentato nei Paesi coinvolti - e in particolare in Italia - l'attenzione delle persone verso la propria salute.

Con il COVID-19 la maggior parte delle persone, in tutti gli Stati interessati dall'indagine, ha dichiarato di essere più propensa a considerare la propria salute nel processo decisionale quotidiano.


In questo percorso di maggiore attenzione e responsabilizzazione degli italiani verso la propria salute accelerato dall'emergenza sanitaria, è emerso con ancora maggiore forza il ruolo determinante degli operatori sanitari: l'indagine ha, infatti, rilevato che ben il 61% degli italiani si fida del consiglio del farmacista per la gestione della salute e circa la metà di loro, il 46%, intende ricorrere al farmacista più sovente in futuro per ricevere consigli su come trattare i problemi di salute minori.

Circa i due terzi degli italiani (66%), inoltre, si rivolgerebbero ad un operatore sanitario come primo consiglio per problemi di salute minori quali, ad esempio, i dolori articolari o un raffreddore (64%), circa 1 su 10 a familiari e amici e soltanto il 5% ricorrerebbe a Internet.

Gli italiani e il rapporto con la salute: cosa è cambiato con il COVID-19



Una ricerca Ipsos MORI commissionata da GSK Consumer Healthcare condotta in quattro paesi (Italia, Germania, Spagna, Gran Bretagna) ha dimostrato come il COVID-19 abbia aumentato nei paesi coinvolti - e in particolare in Italia - l'attenzione delle persone verso la propria salute.



La salute è importante!

Con il COVID-19 la maggior parte delle persone, in tutti i paesi coinvolti nella ricerca, ha dichiarato di essere più propensa a considerare la propria salute nel processo decisionale quotidiano.



66%

Operatori Sanitari



61%

Farmacista



10%

Familiari/Amici



5%

Internet

Gli operatori sanitari rappresentano i punti di riferimento per la gestione della salute:

Le persone nella fascia di età dai 55 ai 70 anni sarebbero più propense ad andare da un medico di medicina generale in caso di problemi di salute quali: movimento/dolori articolari (il 58%), mal di testa (il 29%), rash cutaneo (il 62%), raffreddore e influenza (il 47%).

Il 61% si fida del consiglio del farmacista per la gestione della salute

e il 46% intende rivolgersi a lui più spesso in futuro.

Più vitamine e minerali

Il 47% degli intervistati ha dichiarato di voler assumere da ora in poi più vitamine o minerali per aiutare a rafforzare il proprio sistema immunitario.



Il 77%

degli italiani è particolarmente preoccupato per la salute delle persone a loro vicine.

Il 79% è ora più propenso a prendere precauzioni extra per ridurre al minimo o eliminare la trasmissione di malattie che potrebbero avere.



89%

ITA

84%

ES

79%

GB

73%

DE

I marchi contano.

Gli italiani scelgono di acquistare marchi di cui si fidano (89%), scientificamente provati (89%) e con una forte tradizione (60%).



Indagine condotta dall'istituto di ricerche Ipsos MORI per conto di GSK Consumer Healthcare in quattro Paesi con un coinvolgimento di circa 4.000 persone: Germania (1.065 persone tra i 16 e i 75 anni), Regno Unito (1.108 persone tra i 16 e i 75 anni), Spagna (1.085 persone tra i 16 ed i 65 anni), Italia (1.095 persone tra i 16 e i 70 anni). Periodo di indagine: dal 29 maggio al 1 giugno 2020.

INIZIATIVE E COMUNICAZIONI DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DI REGGIO EMILIA

APERTURA ACCESSO UFFICI ORDINE SOLO SU APPUNTAMENTO E CHIUSURA UFFICI PER FERIE ESTIVE

Segnaliamo che l'Ordine dei Farmacisti ha riaperto al pubblico da lunedì 04/05/2020, ma solo su appuntamento da concordare tramite mail o telefonicamente con la segreteria.

Gli orari di apertura al pubblico rimangono i soliti:

LUNEDÌ'/MERCOLEDÌ'/VENERDÌ' DALLE 10 ALLE 13 E DALLE 14,30 ALLE 16,30

MARTEDÌ'/GIOVEDÌ' DALLE 10 ALLE 15,30

Gli uffici dell'Ordine dei Farmacisti chiuderanno per ferie del personale dal 7 agosto al 23 agosto compresi.

TESSERINI ISCRIZIONE ALL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine, nell'ottica di un miglioramento dei servizi da offrire ai Colleghi, ha predisposto un nuovo tesserino personale di iscrizione Ordine con fototessera digitale in formato "card"

Lo stesso verrà consegnato a tutti i nuovi iscritti e al costo di 5,00 € per tutti coloro che ne faranno richiesta.

Per ottenerlo è sufficiente inviare una mail a: info@ordinefarmacisti.re.it allegando una fototessera in formato JPEG o PDF oppure portare una fotografia cartacea all'Ordine che provvederà a scannerizzarla e trasmetterla all'azienda fornitrice.

Vi ricordiamo che i tesserini rilasciati dall'Ordine sono i soli documenti di riconoscimento professionale che certificano una iscrizione all'Albo e devono essere mantenuti per tutta la durata dell'iscrizione e restituiti alla cancellazione.

Sono strettamente personali e il titolare ne è responsabile della sua custodia ed è obbligo denunciarne lo smarrimento o furto presso l'Ufficio P.S competente e comunicarlo tempestivamente all'Ordine.

Vi invitiamo pertanto a dotarVi degli stessi che risultano sicuramente più pratici e funzionali e non hanno la necessità delle vidimazioni annuali.

La segreteria avviserà via email l'iscritto informando sulle modalità e tempi del ritiro presso l'Ordine del nuovo tesserino badge, richiedendo la restituzione del vecchio tesserino verde precedentemente in uso.

INIZIATIVE FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

"L'IMPATTO DI COVID-19 SULLA FARMACIA E SULLO SVILUPPO DELLA FARMACIA DEI SERVIZI" - WEBINAR 3 LUGLIO 2020.

Si fa seguito alla precedente circolare federale n. 12350 del 30.6.2020, per segnalare che l'evento online, "L'impatto di COVID-19 sulla Farmacia e sullo sviluppo della Farmacia dei Servizi", realizzato dalla Federazione degli Ordini e dalla Fondazione Francesco Cannavò, in collaborazione con Federfarma e SIFO, sarà fruibile gratuitamente da tutti gli iscritti all'Albo in diretta streaming dalle 14:00 alle 15:30, cliccando sulla locandina trasmessa in allegato alla presente circolare (cfr. all. 1) oppure attraverso il seguente

link: <https://attendee.gotowebinar.com/register/6621552999924757007>. Il webinar sarà disponibile, per coloro che non riuscissero a seguirlo in *live conference*, anche successivamente visualizzandolo sul sito istituzionale della Fondazione Cannavò al seguente link: <http://www.fondazionefc.it>. Le tematiche affrontate nel corso della conferenza seguiranno il seguente programma:

Introduzione

Sen. Dott. Luigi D'Ambrosio
Lettieri Presidente della
Fondazione Cannavò

L'evoluzione della professione del farmacista nel tumultuoso scenario attuale e nel prossimo venturo

On. Dott. Andrea Mandelli
Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Il ruolo della farmacia durante la pandemia e nell'erogazione dei servizi territoriali

Dott. Marco
Cossolo Presidente
Federfarma

L'impatto socio economico e sanitario di Covid-19 e l'evoluzione delle strategie sanitarie globali

Prof. Luca Pani
Professore di farmacologia e farmacologia clinica, Università di Modena e Reggio Emilia, Professore di psichiatria clinica, Università di Miami

La sinergia ospedale territorio per la continuità assistenziale

Dott.ssa Simona
Creazzola Presidente
SIFO

La presa in carico a livello territoriale del paziente diabetico post Covid-19

Prof. Graziano Di Cianni
Presidente Eletto Associazione Medici Diabetologi (AMD)

La presa in carico a livello territoriale del paziente iperteso post Covid-19

Prof. Leonardo Sechi
Tesoriere della Società Italiana Ipertensione Arteriosa (SIIA)

Conclusioni

On. Dott. Andrea Mandelli
Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani

ECM TRIENNIO 2020-2022

Nella seduta della Commissione Nazionale per la formazione Continua del 18/12/2019, era stato deliberato, su istanza della Federazione alla luce di alcune criticità emerse nel sistema ECM, di prorogare al 31 dicembre 2020 il termine per l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 per eventi con "data fine evento" al 31 dicembre 2020.

Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario par. 1.1., punti 1 e 2 (riduzione di 30 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150 e riduzione di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120). Si segnala, inoltre, che nel comunicato del 23 dicembre 2019, pubblicato sul sito Agenas, in riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, par.3.7, è specificato che lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020. Nella riunione del 10 giugno u.s., a seguito di una specifica istanza della Federazione, è stato deliberato lo slittamento al 31 dicembre 2021 di tutte le scadenze attualmente fissate per il 31 dicembre 2020. L'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni e ferma restando l'applicazione per il triennio formativo 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019. Si informa che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), sempre nel corso della riunione del 10 giugno u.s., alla luce del crisi pandemica da COVID-19, ha deciso "di chiedere alle istituzioni governative e parlamentari, la necessità di modificare, nel primo provvedimento normativo utile, la norma introdotta nel c.d."decreto scuola" che prevede come già acquisti i crediti ECM per l'anno 2020 (art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22).- cfr. sul punto pag 49. La Commissione ha ritenuto senz'altro condivisibile prevedere come già acquisiti i crediti formativi ECM, qualora i professionisti della salute abbiano portato avanti la loro attività durante l'emergenza Covid-19, quale doveroso riconoscimento per il lavoro prezioso svolto da tutti gli operatori sanitari che, impegnati nella lotta contro il nuovo virus, hanno fatto dell'attività professionale la loro stessa fonte di aggiornamento. Tuttavia, la norma in questione fa riferimento solo ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti, ricomprendendovi erroneamente soltanto le professioni sanitarie menzionate nella legge del 1992 che istituiva l'obbligo ECM, mentre ad oggi rientrano nell'obbligo ECM anche tutte le professioni sanitarie di cui alla legge 3 del 2018 ovvero ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, chimici, fisici, biologi e psicologi. Non vi è dubbio che tutti i professionisti sanitari hanno contribuito all'emergenza Covid-19, in condizioni non sempre di piena sicurezza, mettendo a rischio la loro incolumità e che il nostro Servizio Sanitario Nazionale si poggia sul contributo sinergico delle diverse e peculiari competenze di tutti i professionisti della Salute, ed è necessario che tutte queste competenze siano armoniosamente e di pari passo sviluppate con la formazione e con l'aggiornamento. La Commissione nazionale, inoltre, anche al fine di consentire a tutti gli operatori e i professionisti del settore di continuare a erogare e svolgere la formazione e l'aggiornamento, tenuto conto che l'obbligo formativo ECM è su base triennale e non annuale, ha chiesto che il riconoscimento dei 50 crediti sia riferito al triennio 2020-2022. Tale decisione della CNFC giunge a seguito di una specifica istanza della Federazione, che, come si ricorderà, aveva richiesto alla Commissione, alla luce del crisi pandemica da COVID-19 che ha comportato un costante e gravoso impegno da parte dei professionisti sanitari nelle azioni di contrasto al virus, la riduzione di un terzo dell'obbligo formativo triennale (da 150 a 100 crediti), nonché lo slittamento al 31 dicembre 2021 di tutte le scadenze attualmente fissate per il 31 dicembre 2020. Il suddetto comunicato afferma che la riduzione di 50 crediti prevista dalla "Decreto Scuola" si applica a tutti i farmacisti tenuti all'obbligo ECM. Si precisa, inoltre, che nella medesima seduta sono state assunte ulteriori decisioni sul sistema ECM, in particolare, sui corsi residenziali e sulla proroga di alcune scadenze nel corrente anno, che sarà cura della scrivente Federazione illustrare con apposita circolare esplicativa.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare

MEDICINALI

MATERIALE EDUCAZIONALE SUL MEDICINALE BAQSIMI (GLUCAGONE)

A fini di massima divulgazione, si trasmette il materiale educativo riguardante il medicinale **BAQSIMI (glucagone)**, utilizzato per il trattamento della ipoglicemia severa negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età uguale o superiore a 4 anni con diabete mellito, predisposto dall'Azienda Eli Lilly Italia, in accordo con l'EMA e con l'Agenzia Italiana del Farmaco.

Il materiale intende supportare gli operatori sanitari nella gestione del paziente in trattamento con il farmaco e fornire adeguate informazioni sulle istruzioni per la somministrazione.

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazionireazioni-avverse>.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

PRESCRIZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE CON RICETTA DEMATERIALIZZATA: ULTERIORI CHIARIMENTI MINISTERIALI

Si fa seguito alle circolari federali nn. 7901 del 21.2.2012, [12107 del 2.4.2020](#) e [12255 del 18.5.2020](#), per informare che il Ministero della salute e il Ministero dell'Economia e delle finanze, con nota in data 28 luglio 2020 (all. 1), in materia di prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata, ha fornito ulteriori indicazioni a seguito di alcune richieste di chiarimento relative ai medicinali della sezione A della Tabella dei medicinali, inclusi nell'allegato III-bis, prescrivibili con ricetta dematerializzata a carico del SSN.

In particolare, i due Dicasteri hanno confermato che sono esclusi dalle modalità di prescrizione con ricetta dematerializzata i soli medicinali a base di stupefacenti inclusi nella sezione A e non compresi nell'allegato III-bis, che quindi continueranno ad essere prescritti con ricetta ministeriale a ricalco.

Sono prescrivibili con ricetta dematerializzata a carico del SSN tutti gli altri medicinali a base di stupefacenti, di classe A ai fini della rimborsabilità, nel rispetto degli stessi formalismi già previsti per la prescrizione di tali medicinali con ricetta del SSN, con particolare riferimento ai formalismi previsti per i medicinali inclusi nella sezione A della tabella dei medicinali e compresi nell'allegato III-bis.

L'elenco allegato (all. 2), relativo alle confezioni di questi ultimi medicinali (inclusi nella sezione A della tabella dei medicinali e nell'allegato III-bis) non comprende le confezioni di medicinali a base di metadone, per le quali sono in corso approfondimenti di tipo tecnico.

Ulteriori eventuali aggiornamenti del suddetto elenco saranno resi disponibili sul sito internet del Ministero della salute.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa degli allegati

SEMPLIFICAZIONI LEGISLATIVE E INFORMAZIONI VARIE

CORONAVIRUS – “DECRETO RILANCIO” – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI E OPERATIVI SUI CREDITI IMPOSTA

Si informa che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 10 luglio 2020, la circolare n. 20/E (all. 1) con la quale vengono dati chiarimenti interpretativi e operativi sui crediti d'imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi finalizzati a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti introdotti dal D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”).

In pari data, è stato pubblicato anche il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia, che definisce le istruzioni e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, con la suddetta circolare 20/E ha inteso fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici sui crediti d'imposta introdotti con gli articoli 120 (*“credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro”*) e 125 (*“credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione”*) del D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”); ha, tra l'altro, chiarito che sono agevolabili tutte le spese rientranti nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 125 del D.L. Rilancio, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e che le agevolazioni in questione sono riconosciute nella misura del 60%, con il limite massimo fruibile di Euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro.

Il Direttore dell'Agenzia ha, inoltre, diramato in pari data il Provvedimento n. 259854/2020 (all. 2), con il quale sono state definite le istruzioni e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 del decreto “Rilancio”) e le procedure attraverso le quali i beneficiari dell'agevolazione comunicano all'Agenzia delle Entrate, in luogo dell'utilizzo diretto del credito d'imposta, l'opzione per la cessione del credito stesso, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122).

Con lo stesso provvedimento è stato anche approvato il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta, da inviare esclusivamente, a partire dal prossimo 20 luglio al 7 settembre, con l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

FONDAZIONE FRANCESCO RAVA. INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' “IN FARMACIA PER I BAMBINI: EDIZIONE 2020”

A fini di divulgazione, si comunica che la Fondazione Francesca Rava, NPH Italia Onlus, organizza, per il prossimo 20 novembre, l'iniziativa di solidarietà *“In farmacia per i bambini: edizione 2020”*, alla quale la Federazione ha concesso il patrocinio.

L'iniziativa si svolgerà in concomitanza con la Giornata Mondiale dei diritti dell'Infanzia e rientra in un più grande progetto che mira a coinvolgere la figura professionale del farmacista punto fondamentale di riferimento nazionale per sensibilizzare la propria clientela sul tema dei diritti dell'infanzia. Nel corso della campagna di sensibilizzazione, verranno raccolti farmaci pediatrici da banco e prodotti per l'igiene da distribuire ad enti che aiutano bambini in condizioni di disagio sia in Italia sia nei Paesi in via di sviluppo dove la Fondazione Francesca Rava è già presente.

Alla luce dell'emergenza Covid-19, questa edizione di *“In farmacia per i bambini”* è più che mai importante per portare aiuto in tutta Italia.

Maggiori informazioni sull'iniziativa sono disponibili sul sito Internet della Fondazione al link: <https://www.nph-italia.org/home/>

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

DPCM, ORDINANZE E NUOVE DIRETTIVE

EMERGENZA COVID-19: DPCM 14/07/2020

Si informa che, con DPCM 14 luglio 2020, pubblicato nella G.U. n. 176 del 14 luglio u.s., sono state prorogate al 31 luglio 2020 le misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 con DPCM 11 giugno 2020 con il quale, come si ricorderà (cfr circolare federale n. 12337 del 23.6.2020), è stata autorizzata la ripresa di ulteriori attività dopo le aperture previste nella cosiddetta "fase 2".

Al riguardo, si segnala che le *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"* allegate al provvedimento in oggetto sostituiscono quelle di cui all'allegato 9 del DPCM 11 giugno (senza rilevanti modificazioni per i settori di interesse).

Per quanto riguarda le misure prorogate, si rammenta che restano quindi sospesi fino al 31 luglio i **congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali**, in cui è coinvolto **personale sanitario** o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità, quindi, anche quelli in cui sono coinvolti i farmacisti. In proposito, si ribadisce che tale disposizione non si applica alle riunioni degli organi degli Ordini quale momento procedimentale e partecipativo per il necessario funzionamento degli Enti. Pertanto, come già indicato nelle circolari federali n. 12315 del 17.6.2020 e n. 12337 del 23.6.2020, le assemblee ordinistiche possono svolgersi in "presenza fisica" dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all'aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 (ivi incluse, quindi, le misure di sicurezza relative all'igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti nei quali si andranno a tenere). Analogamente, anche le riunioni dei Consigli direttivi possono svolgersi in presenza nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rammenta inoltre che le attività dei **tirocianti** possono essere espletate sia in presenza che in modalità a distanza (cfr circolare 12225 del 7.5.2020).

Sono state confermate anche le misure riguardanti le **attività commerciali al dettaglio** (mantenimento distanziamento interpersonale; utilizzo mascherine ecc. - cfr allegato 11 del DPCM 11 giugno) e, per quanto riguarda i servizi in farmacia, continuano a valere, pertanto, le indicazioni a suo tempo già fornite con la citata circolare 12337.

Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020 che regolano gli **ingressi in Italia** (divieto di ingresso per chi proviene dai seguenti 13 Stati extra Schengen: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana).

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

EMERGENZA COVID-19: LEGGE 74/2020 CONVERSIONE DEL DL 33/2020 – ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 15 luglio è stata pubblicata la legge di conversione (L. 74/2020) del D.L. 33/2020 con il quale, come si ricorderà (cfr circolare federale n. 12262 del 19.5.2020), sono state adottate le misure per consentire l'operatività a pieno regime della "Fase due".

Si evidenziano le seguenti misure, introdotte in sede di conversione, applicabili fino al 31 luglio p.v..

Quarantena precauzionale

E' stato precisato che ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale **o altra misura ad**

effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico- scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

Modifiche ai poteri del Commissario straordinario per l'emergenza

Con alcune modifiche all'art. 122 del D.L. 18/2020 convertito dalla L. 27/2020 (cfr circolari federali n. 12057 del 19.3.2020 e n. 12215 del 6.5.2020), è stato previsto che, al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario possa **stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto».**

Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni, è stato previsto che i proventi di quelle amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi successivamente al 16 luglio), siano devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 c.p. (delitto colposo contro la salute pubblica), **l'inosservanza della quarantena è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265", cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro** (pene così modificate dall'art. 4, comma 7 del D.L. 19/2020- cfr circolare federale n. 12084 del 27.3.2020).

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

L. 77/2020 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 34/2020, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (DECRETO RILANCIO).

Si fa seguito alla circolare federale n. 12281 del 28 maggio 2020, per illustrare le novità di interesse per i farmacisti e gli Ordini provinciali introdotte dalla L. 76/2020 di conversione del "Decreto Rilancio" (cfr. all. 1), in vigore dal 19 luglio u.s.. Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2020 il testo verrà ripubblicato corredato delle relative note.

La presente legge abroga il D.L. 52/2020, in materia di trattamento e integrazione salariale, reddito di cittadinanza ed emersione dei rapporti di lavoro (cfr. circolare federale n. 12358 del 2 luglio 2020). Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto 52/2020.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

DECRETO N. 76/2020 - MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio u.s., è stato pubblicato il Decreto n. 76/2020, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*.

In particolare si evidenzia l'art.37 che prevede pesanti sanzioni per i professionisti iscritti in albi Professionali che non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale (Posta elettronica Certificata) all'Albo di appartenenza.

Ricordiamo che il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia ha deciso da anni di dare gratuitamente a tutti gli iscritti la possibilità di richiedere un PEC, compito dell'iscritto è l'attivazione e la consultazione.

Art. 37 Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti

Il comma 1 dell'articolo 37 novella in più punti l'articolo 16 del D.L. n. 185/2008 (L. 2/2009), al fine di garantire il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute, le soluzioni e gli strumenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) nei rapporti con:

le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
determinate tipologie di società a controllo pubblico, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo.

In particolare, il citato comma 1 del presente articolo 37 interviene sulla vigente disciplina relativa all'obbligo da parte delle imprese societarie di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al registro delle imprese. Tale obbligo prevede ora che le imprese costituite in forma societaria comunichino il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza. Ulteriori disposizioni riguardano la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, l'indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo. Le lett d) e e) del comma 1 dell'articolo 37, inoltre, intervengono sulla disciplina relativa alla procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi.

Nello specifico, con le modifiche al comma 7 dell'articolo 16 del D.L. n. 185/2008, si prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi Ordini o Collegi il domicilio digitale; la novità importante riguarda l'introduzione di una nuova disposizione che prevede che il professionista che non **comunichi il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza (art. 16, comma 7-bis, del D.L. 185/2008); in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio; inoltre, è stabilito che l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del DM 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. Si richiama, pertanto, l'attenzione di tutti gli Ordini sulla necessità di inviare tempestivamente la suddetta diffida agli iscritti che non abbiano comunicato il proprio indirizzo PEC, segnalando che, in caso di mancato adempimento, si procederà alla sospensione dall'esercizio della professione fino alla comunicazione del domicilio digitale.**

È, inoltre, disposta l'abrogazione della disciplina - recata dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 16 del D.L. n. 185/2008 - relativa all'uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni quale ordinario e tendenzialmente unico strumento di comunicazione, in alternativa all'invio postale di documenti cartacei. Infine, il comma 2 dell'articolo 37, sostituendo il comma 2 dell'articolo 5 (Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti) del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

LEGISLAZIONE

FARMACOPEA EUROPEA 10° EDIZIONE – SUPPLEMENTO 10.1

Con il Decreto 18.6.2020 (GU n. 175 del 14.7.2020) è stato pubblicato il Supplemento 10.2 della 10° edizione della Farmacopea Europea ed eliminazione dei capitoli Vaccini virali aviari.

I capitoli *Vaccini virali aviari: saggi per gli agenti estranei nei lotti di semenza* (2.6.24) e *Vaccini virali vivi aviari: saggi per gli agenti estranei nei lotti di prodotto finito* (2.6.25) sono eliminati dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana dal 1° luglio 2020. I testi nelle lingue inglese e francese sopra richiamati sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123 TULS RD 1265/1934, pertanto non è obbligatorio detenerne copia in farmacia.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare

AGGIORNAMENTO TABELLE STUPEFACENTI

Si informa che con Decreto del Ministro della salute 30 giugno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 13.7.2020 e in vigore dal 28 luglio p.v., è stato disposto l'inserimento degli analoghi e derivati del fentanil nella Tabella I del DPR 309/1990, in cui, com'è noto, sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale.

Come precisato nelle premesse al decreto, l'inserimento riguarda tutte le strutture chimiche derivate dal fentanil, secondo la definizione indicata nei citati pareri dell'Istituto superiore di sanità del 4 novembre 2019 e del Consiglio superiore di sanità del 15 maggio 2020, per garantire una misura di controllo più ampia tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla disponibilità e all'uso di tali sostanze di elevata tossicità, alla rapidità con cui queste sostanze, per facilità di sintesi e gran numero di possibili analoghi ottenibili, compaiono sul mercato illegale della droga sul territorio nazionale e internazionale e sono diffuse via internet. Gli analoghi e derivati del fentanil, chiamati anche fentanili, sono infatti una famiglia di oppioidi sintetici, per lo più di elevata potenza, che in piccole quantità sono in grado di produrre gravi effetti, tra cui la depressione respiratoria, che può essere letale se non tempestivamente trattata.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

AGGIORNAMENTO TABELLE 3,4,5 E 7 DELLA FARMACOPEA UFFICIALE DM 18/06/2020 GU 13/07/2020

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministro della salute 18 giugno 2020 di Aggiornamento delle Tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana (cfr all. 1), la cui versione originaria è stata approvata con decreto del Ministro della salute 3 dicembre 2008 ed è stata ultimamente aggiornata con i decreti ministeriali 17 maggio 2018 e 24 luglio 2018 (cfr. circolari federali nn. 10999 dell'8.6.2018 e 11092 del 17.8.2018). Il nuovo testo della Farmacopea entrerà in vigore il 28 luglio p.v..

Tale risultato è stato raggiunto grazie al lavoro svolto dall'apposito Tavolo tecnico, istituito dal Ministro della salute in data 12 marzo 2019 e presieduto dalla Dr.ssa Marcella Marletta (già Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero), al quale hanno partecipato in rappresentanza della Federazione, il Segretario, Dr. Maurizio Pace, ed il Tesoriere, Dr. Mario Giaccone (cfr. circolare federale n. 11590 del 21.6.2019). Si segnala inoltre, che la Federazione ha coordinato i lavori del Sottogruppo di supporto al medesimo Tavolo tecnico, che ha visto il coinvolgimento delle competenti Direzioni Generali del Ministero della salute e dell'AIFA e dell'ISS, nonché delle principali Associazioni e Società scientifiche professionali (ASFI, FEDERFARMA, SIFAP, SIFO, UTIFAR).

Il nuovo decreto appena pubblicato, oltre a stabilire la sostituzione delle Tabelle 3, 4, 5 e 7, dispone che all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018, la lettera l) sia così sostituita: "*l) le voci della Tabella n. 8 «Dosi dei medicinali per l'adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione salvo il caso di dichiarazione speciale del medico» sono integrate e sostituite dalle voci della tabella n. 8 di cui all'allegato 10 del presente decreto.*".

Con riferimento alla citata sostituzione delle sopraindicate Tabelle, si evidenziano, in particolare, le seguenti modifiche della XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana; inoltre, per facilitare la lettura dei cambiamenti apportati, si allega un quadro sinottico contenente il testo previgente ed il nuovo testo approvato (cfr all. 2).

Nella *“Tabella n. 3 - Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave (art. 146, comma 2 del TULS 27 luglio 1934, n. 1265; art. 730 del codice penale)”*:

- sono state inserite le sostanze “Efedrina, Pseudoefedrina, Scopolamina”;
- è stata così sostituita la nota 2) “Ferma restando l’osservanza dei simboli e delle indicazioni presenti sulle etichette delle sostanze, per la vendita delle sostanze incluse nell’elenco della presente tabella e quelle classificate letali secondo il sistema GHS con i codici H300, H310 e H330, nonché per la dispensazione delle loro preparazioni galeniche eseguite integralmente in farmacia, vanno rispettate le disposizioni di legge per quanto riguarda le norme relative alla spedizione delle ricette (articoli 123, lettera c) e 147 del TULS; articoli 39 e 40 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706).”.

Nella *“Tabella n. 4 - Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica (art. 124, lettera a del TULS modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528 (4), decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, art. 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)”*:

- è stato così sostituito il punto 32) “I medicinali veterinari autorizzati esclusivamente per animali da compagnia con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria ripetibile». A seguito dell’introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell’apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale. Non è ammessa la prescrizione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti tramite REV.”;
- è stato così sostituito il terzo capoverso delle Note “Ad eccezione di quanto riportato in tabella, sono altresì esentati dalla vendita dietro presentazione di ricetta medica i preparati officinali allestiti in farmacia che contengano una quantità per dose e per confezione di principio attivo uguale o inferiore a quella del medicinale industriale esentato in sede di A.I.C. ad eccezione di quelli che sono soggetti alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni.”.

Nella *“Tabella n. 5 - Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista (art. 124, lettera b, del TULS approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528; decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, articoli 89 e 143 decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni; decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)”*:

- al punto 2) è stata così sostituita la relativa nota a piè di pagina (1) “Le preparazioni magistrali a scopo dimagrante devono rispettare la normativa vigente (decreto ministeriale 20 maggio 2015, decreto ministeriale 4 agosto 2015, decreto ministeriale 22 dicembre 2016 come modificato dal decreto ministeriale 31 marzo 2017, decreto ministeriale 27 luglio 2017)”;
- è stato così sostituito il punto 18) “I medicinali veterinari autorizzati con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile». La stessa modalità di dispensazione si applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso umano e le preparazioni magistrali, prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti secondo le condizioni previste dall’art. 11 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito dell’introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell’apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale; nel caso di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo.

Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV. L’obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 è assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal

sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.”;

è stato così sostituito il punto 19) “I medicinali veterinari autorizzati con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile». La stessa modalità di dispensazione si applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso umano e le preparazioni magistrali,

prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali da compagnia, secondo le condizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza – Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale; nel caso di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo. Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV. L'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni è assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.”;

- è stato così sostituito il capoverso 7 delle Note “L'obbligo di conservazione della ricetta veterinaria in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo n. 193/2006 è assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti. La validità massima di tali ricette è determinata dalla normativa vigente.”;
- è stato così sostituito il capoverso 9 delle Note “I medici veterinari, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, possono prescrivere medicinali ad uso umano soggetti a ricetta limitativa, di cui sopra, dietro presentazione di REV, per approvvigionamento, per scorta, e tali medicinali possono essere somministrati, nei casi consentiti dall'art. 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente dal veterinario all'animale in cura (art. 84, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni).”.

E' stata, altresì, aggiornata la “*Tabella n. 7 - Elenco delle sostanze e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa*” con l'inserimento delle modifiche normative in vigore inerenti alla medesima Tabella n.7.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

BANDI E CONCORSI

BANDI ATTIVI:

- n.1 incarico libero professionale nel profilo di Farmacista da svolgere presso il Dipartimento Farmaceutico dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia nell'ambito del progetto "Attività di monitoraggio di appropriatezza d'uso e spesa per farmaci e dispositivi medici con particolare riferimento all'attività di erogazione diretta dei farmaci". Durata: 12 mesi. Compenso: € 30.000,00 anno. La domanda deve essere inviata entro il 13/08/2020

[Clicca qui](#) per scaricare il bando

CORSI ECM ATTIVI PER FARMACISTI

CORSO FAD AZIENDA FCR

Anche in questo momento difficile rimane sempre di fondamentale importanza l'aggiornamento professionale ma occorre nello stesso tempo rispettare le raccomandazioni di distanziamento sociale e riduzione degli spostamenti. I corsi FAD vengono incontro a queste esigenze.

Il corso FAD realizzato dal Servizio di Informazione e Documentazione Scientifica (SIDS) di FCR, in collaborazione con il provider OCM Comunicazioni, è disponibile anche quest'anno sulla piattaforma, raggiungibile all'indirizzo www.assofadfarm.com. Il corso consente di conseguire 48 crediti formativi.

Questi gli argomenti 2020 (evento n.237 - 296793)

Formarsi per trasformarsi 2020: per una professione sempre più vicina ai pazienti.

- Il farmacista e l'incontinenza urinaria
- Reazioni avverse ai farmaci, farmacovigilanza e ruolo del farmacista
- Allergie e intolleranze alimentari: quale contributo dalla farmacia?

Per gli iscritti all'Ordine di Reggio Emilia il corso ha un costo di € 50 (anziché € 150). Per l'iscrizione al corso e per qualsiasi chiarimento contattare per mail sids@fcr.re.it o telefonare al n. 0522/543452.

PROGETTO FORMATIVO NAZIONALE SULLA SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITA': VADEMECUM DI ACCESSO AI 10 CORSI FORMATIVI

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa con l'elenco dei 10 corsi presenti nella piattaforma formativa <http://farmacia-dei-servizi.ecm33.it/>, con i relativi codici di attivazione.

Titolo corso FAD	Codice attivazione
Servizi di front-office Servizio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): attivazione, arricchimento, consultazione	fs-front-7e43f0
Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete tipo 2 e screening	fs-diab-03e822
Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione	fs-iper-863ea0
Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con BPCO	fs-bpco-2ebd20
Ricognizione e Riconciliazione della terapia farmacologica	fs-ricon-d99386
Servizi di telemedicina: monitoraggio ambulatorio della pressione arteriosa	fs-tele-1b3bfd
Servizi di telemedicina: Auto-Spirometria	fs-spiro-631ff4
Servizi di telemedicina: Holter cardiaco	fs-cardio-06d16b
Servizi di telemedicina: ECG	fs-ecg-9a150f
Supporto allo screening del sangue occulto nelle feci	fs-scre-c16385

Si precisa che tutti i corsi sono stati registrati singolarmente presso l'Ente accreditante Age.Na.s. al fine di consentire al farmacista di seguire il corso di proprio interesse ovvero relativo al servizio per il quale la farmacia ha aderito alla sperimentazione e che, salvo successiva estensione temporale, tutti i corsi saranno attivi fino al 31/12/2020

CORSO ECM FAD “IL NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2”

E' disponibile on-line, in maniera completamente gratuita e senza alcuna sponsorizzazione per tutti gli iscritti all'Albo, il corso ECM FAD sull'emergenza sanitaria per il nuovo coronavirus dal titolo “Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2. L'evento formativo è fruibile cliccando sul link: <https://www.saepe.it/corsi.php?prog=307>

Il corso della Federazione è appositamente pensato per informare ed aggiornare i farmacisti italiani con notizie provenienti unicamente da fonti ufficiali e in regolare aggiornamento.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare Fofi

CORSI FAD ECM A DISTANZA

Con la presente Vi segnaliamo che anche per l'anno 2020 l'Ordine di Reggio Emilia, proseguirà la collaborazione con la Società Imagine, offrendoVi la possibilità di acquistare i corsi di formazione a distanza ad un prezzo a voi riservato di 8€ che come l'anno scorso andranno pagati direttamente ad Imagine Srl.

Si propongono di seguito i titoli disponibili accreditati presso Age.n.a.s. (provider: Imagine srl, n° rif. 6) e realizzati da una Faculty di Docenti Formatori altamente qualificati:

CORSI ACCREDITATI FINO AL 31/12/2020

- IL RUOLO DEL FARMACISTA DI COMUNITA' NEL SUPPORTO AL PAZIENTE CON PATOLOGIE CRONICHE: L'ESEMPIO DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE E DELLA SINDROME METABOLICA
3 crediti ECM - Dr. Matteo Baio – Farmacista clinico SIFAC
- RUOLO E IMPIEGO DEI NUTRACEUTICI IN ONCOLOGIA 3 crediti ECM
Prof. Alberto Martina – Docente Università di Pavia di Psicologia e Tecnica della Comunicazione
Dipartimento Scienze del Farmaco - Master Prodotti Nutraceutici Università di Pavia
Docente Università Federico II° di Napoli - Master su Integratori e Nutraceutici: Scenari Nutraceutici
Docente Laurea Magistrale Scienza della Comunicazione Università dell'Insubria - Comunicazione per la Salute ed il Benessere - Ruolo e metodologie di comunicazione social e di web-editing sugli integratori
- LE PATOLOGIE DEL CAVO ORALE 4 crediti ECM
Prof. Giovanni Lorenzo Lodi - Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche
Università degli Studi di Milano - Struttura Complessa di Odontostomatologia II - ASST Santi Paolo e Carlo Presidio San Paolo
Prof. Luigi Gnechi - Specialista in Dermatologia e Venereologia - Responsabile Ambulatorio Dermatologia Pediatrica - UOC Dermosifilopatia Ospedale S. Gerardo Monza
- INTEGRATORI ALIMENTARI E ALIMENTI PER SPECIFICI GRUPPI: ASPETTI NORMATIVI 3 crediti ECM
Prof.ssa Paola Minghetti – Dipartimento di scienze del farmaco – Università di Milano
Dr. Umberto Musazzi - Professore a Contratto Corso di Laboratorio di tecnologia farmaceutica II – Università degli Studi di Milano
- I PRINCIPALI ESAMI DI LABORATORIO: COME INTERPRETARLI CORRETTAMENTE 5 crediti ECM
Prof.ssa Silvia Scaglioni – Specialista in pediatria ed endocrinologia
- COMUNI SINTOMI CLINICI NEL CANE E NEL GATTO: NON SEMPRE SERVONO I FARMACI 3 crediti ECM
Prof.ssa Eva Spada – Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Sicurezza Alimentare e la Produzione Animale (VESPA) - Università degli Studi di Milano
- MICROBIOTA INTESTINALE E PATOLOGIE: I PROBIOTICI PER COMBATTERE LA DISBIOSI 3 crediti ECM
Prof.ssa Michela Barichella – Medico specialista in Scienza dell'alimentazione Responsabile UOS Nutrizione Clinica Asst-Pini-CTO Milano
- DERMOCOSMETOLOGIA PER I PRINCIPALI INESTETISMI CUTANEI 3 crediti ECM
Dr.ssa Giulia Penazzi – Farmacista e giornalista – esperta di comunicazione e consulenza nel mondo Farmacia
- INVECCHIAMENTO E COSMESI ANTIAGE 3 crediti ECM
Dr.ssa Giulia Penazzi – Farmacista e giornalista – esperta di comunicazione e consulenza nel mondo Farmacia
- COMPLIANCE NUTRACEUTICA: PROBLEMI E SOLUZIONI 3 crediti ECM
Prof. Alberto Martina – Docente Università di Pavia di Psicologia e Tecnica della Comunicazione
Dipartimento Scienze del Farmaco - Master Prodotti Nutraceutici Università di Pavia
Docente Università Federico II° di Napoli - Master su Integratori e Nutraceutici: Scenari Nutraceutici
Docente Laurea Magistrale Scienza della Comunicazione Università dell'Insubria - Comunicazione per la

Salute ed il Benessere - Ruolo e metodologie di comunicazione social e di web-editing sugli integratori
L'offerta formativa include inoltre i seguenti corsi FAD ECM che proseguono dal catalogo 2019 e che contemplano l'accREDITAMENTO ministeriale oltre il 31 dicembre 2020:

- ASPETTI CLINICI E FISIOPATOLOGICI DELLA CUTE DURANTE LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA 3 crediti ECM
Prof. Luigi Gneccchi - Specialista in Dermatologia e Venereologia - Responsabile Ambulatorio Dermatologia Pediatrica - UOC Dermosifilopatia Ospedale S. Gerardo Monza
- ANTICOAGULANTI ORALI VECCHI (TAO) E NUOVI (NAO) A CONFRONTO 2 crediti ECM
Prof. Paolo Magni - Coordinatore Comitato Scientifico Imagine, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli Studi di Milano
- STIPSI: DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO 3 crediti ECM
Prof.ssa Michela Barichella – Medico specialista in Scienza dell'alimentazione Responsabile UOS Nutrizione Clinica Asst-Pini-CTO Milano
- IL BAMBINO VIAGGIATORE 2 crediti ECM
Dr. Giorgio Stival – Specialista in Pediatria e Neonatologia
- APPROCCIO TERAPEUTICO ALL'OBESITA': FOCUS SUL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 4 crediti ECM
Prof.ssa Michela Barichella – Medico specialista in Scienza dell'alimentazione Responsabile UOS Nutrizione Clinica Asst-Pini-CTO Milano
- LA POSITIVE NUTRITION E LA PREVENZIONE PRIMARIA DEI FATTORI DI RISCHIO 2 crediti ECM
Prof. Alberto Martina – Docente Università di Pavia di Psicologia e Tecnica della Comunicazione Dipartimento Scienze del Farmaco - Master Prodotti Nutraceutici Università di Pavia
Docente Università Federico II° di Napoli - Master su Integratori e Nutraceutici: Scenari Nutraceutici
Docente Laurea Magistrale Scienza della Comunicazione Università dell'Insubria - Comunicazione per la Salute ed il Benessere - Ruolo e metodologie di comunicazione social e di web-editing sugli integratori
- SALUTE DEL CAVO ORALE DI CANE E GATTO: QUALI PATOLOGIE SI POSSONO PREVENIRE CON UNA CORRETTA IGIENE ORALE - 3 crediti ECM
Prof.ssa Eva Spada – Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Sicurezza Alimentare e la Produzione Animale (VESPA) - Università degli Studi di Milano
Tutti i corsi saranno disponibili online su <http://ordini.ecmadistanza.it>.
I crediti formativi erogati saranno validi su tutto il territorio nazionale, come previsto dalla normativa pubblicata dalla CNFC del Ministero della Salute.

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO “CHIARA COLOMBO”

Segnaliamo che l'Università degli Studi di Torino e l'Ordine dei Farmacisti di Torino, con il supporto anche di Federfarma Torino, realizzano per l'undicesimo anno consecutivo il **Master universitario di II livello “Chiara Colombo”** rivolto ai colleghi farmacisti intenzionati ad acquisire ulteriori strumenti e competenze per svolgere l'attività di farmacista sul territorio.

La partecipazione di laureati arrivati anche da altre regioni, l'entusiasmo col quale i colleghi più giovani hanno partecipato, la soddisfazione degli stessi a fine percorso, evidenzia che lo standard formativo garantito dal programma e dai docenti è attuale ed adeguato alle necessità del mondo della Farmacia.

Le lezioni del Master, dettagliatamente descritto nel documento allegato, inizieranno nel prossimo mese di novembre: l'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 settembre p.v., è riservata ad un massimo di trenta laureati in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

Il bando di partecipazione è disponibile:

- sul sito dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino alla pagina http://ordinefarmacisti.torino.it/?page_id=880
- sul sito del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco alla pagina https://www.farmacia-dstf.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=Izn7

MASTER DI I LIVELLO IN BIOSTATISTICA PER LA RICERCA CLINICA

L'Università degli studi di Padova – Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco Vascolari e Sanità Pubblica organizza un Master universitario on-line di I livello in Biostatistica per la ricerca e la pubblicazione scientifica – VI edizione. La scadenza del termine di presentazione delle domande di

partecipazione è il 2 ottobre 2020. Tel. 049/8275382 <https://www.unipd.it/corsi-master/biostatistica-avanzata-ricerca-clinica>

MASTER DI II LIVELLO DI FARMACOEPIDEMIOLOGIA

Università degli studi di Padova Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica organizza un Master Universitario Interateneo di II livello on-line in Farmacoepidemiologia e Valutazione delle cure integrate III edizione. La scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione è 02/10/2020

<https://www.unipd.it/corsi-master/farmacoepidemiologia>